

# Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza  
Università di Urbino Carlo Bo

## Note e Commenti

---



### LA REPUBBLICA DELLE MIGRAZIONI: VALORI DA CUSTODIRE VS DIRITTI DA RICONOSCERE ENTRO E OLTRE I CONFINI DELLO STATO NAZIONALE

Luca Di Majo

#### Abstract

[Republic of migration: values to be preserved VS rights to be granted in and out national borders] This essay is organized into three areas: the first one is focused on the migrations flow and the construction of “wall” that divides the EU States-members; the second one is focused on the traditional meaning of citizenship; the third one consists of a reflection if it is possible to enucleate a *ideal citizenship beyond the State*.

#### Key Words :

Third-Country Nationals; migrants; fundamental rights; citizenship; European Union; wall

Vol. 3 (2016)





# La Repubblica delle migrazioni: valori da custodire VS diritti da riconoscere entro e oltre i confini nazionali

Luca Di Majo\*

## 1. Fortezza Europa?<sup>1</sup>

Con il Trattato di Maastricht l'Unione europea ha raggiunto un importante passo in avanti sul piano dell'integrazione tra gli Stati membri e i rispettivi cittadini, in particolare per mezzo dell'istituzione della cittadinanza europea. È l'ottenimento di questo *status* che sancisce il diritto delle persone di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio europeo. L'Europa diventa così unita in una comunità in cui la libera circolazione delle merci, delle persone e dei capitali è garantita. Allo stesso tempo, tuttavia, l'obiettivo della creazione di un'area di libera circolazione ha comportato tanto l'abolizione graduale dei controlli sistematici lungo i confini interni, quanto il rafforzamento dei controlli ai confini esterni: la crisi economica mondiale, i conflitti civili nei paesi africani e asiatici e il terrorismo internazionale hanno portato ad un incremento del flusso di persone provenienti da Stati terzi che tentano di entrare nel territorio europeo alla ricerca di migliori condizioni di vita (i cc.dd. *Third-Country Nationals* – TCNs).

Con l'allargamento a 28 Stati, il territorio sottoposto alla libera circolazione interna si è esteso fino a 10.180 km<sup>2</sup> e l'area sottoposta al governo dell'UE è compresa in circa 44.000 km di frontiere marine e 9.000 km di confini terrestri, lambendo numerose zone in cui i conflitti civili, le economie in declino e le condizioni politico-sociali di alcuni Stati hanno provocato un innalzamento vertiginoso del numero dei profughi che cercano di entrare legalmente ed illegalmente in Europa.

Da più di venti anni i confini geopolitici degli Stati tradizionalmente definiti sono andati gradualmente sfumando, lasciando il posto alla proliferazione di scambi di ogni

---

\* L'Avv. Luca Di Majo è dottore di ricerca nell'Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum e Cultore della materia in Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

<sup>1</sup> Il presente contributo è frutto della relazione (ampliata) presentata al III Convegno di giovani ricercatori "Visioni del giuridico, proposte per un diritto del terzo millennio. Costruire il reale: gli spazi del diritto" e farà parte della raccolta degli atti del Convegno.

genere; caratteristica, questa, della globalizzazione nella sua attuale fase. La caduta del muro di Berlino ha diffuso l'idea di un mondo senza frontiere, aperto ai continui flussi economici e culturali, come sinonimo di integrazione globale. Dopo gli eventi dell'11 settembre 2001, vere e proprie *pareti di fondo* hanno evidenziato una spinta tendente al *neo-confinamento*: un recente rafforzamento delle pratiche di sicurezza alle frontiere è significativamente percepibile. Come spiegare questa dilagante mania per rinnovate fortificazioni la cui solidità e radicamento territoriale può sembrare anacronistico rispetto alla fluidità esponenziale, all'intensità e alla velocità degli scambi tra le diverse parti del pianeta? Se le barriere di separazione non sono un fenomeno nuovo (basti pensare al Vallo di Adriano o alla Grande muraglia cinese), esse appaiono, in un mondo aperto, come una sorta di paradosso che ricorda come il movimento dei flussi commerciali, finanziari e umani vanno sempre più nella direzione di un *mondo senza frontiere*, dove la sovranità statale appare in lento, ma inesorabile declino; lo Stato è percepito come un qualcosa di obsoleto, di *fuori moda*: da un lato, la globalizzazione ha creato grandi sconvolgimenti sulla scena mondiale dove la proliferazione di attori non statali e la crescita esponenziale degli scambi in fuga stanno causando il declino della sovranità statale; dall'altro, i massicci flussi transnazionali contribuiscono ad alimentare questo fenomeno, se non altro per il fatto che gli Stati stanno via via perdendo il controllo sui propri territori a causa dell'incapacità della politica di controllare le frontiere porose.

Gli Stati sono oggi divisi tra apertura e ritiro: la sicurezza diventa sempre più una priorità alla luce dei drammatici eventi legati al terrorismo; in questo contesto il confine non diventa soltanto una semplice linea di demarcazione tra il sé e l'altro, ma un elemento attraverso il quale la società interpreta il pericolo e quindi tenta di difendere la propria identità, i suoi valori. Il dilemma della sicurezza si basa su un modello *azione-reazione*: ai continui ed incontrollati flussi migratori, gli Stati nazionali rispondono con l'innalzamento di barriere e dispositivi per delimitare e proteggere la propria sovranità contro le minacce esterne alla sicurezza nazionale; attraverso la schermatura dei propri confini, secondo l'opinione comune che i *confini-scudo* rafforzerebbero la sovranità degli Stati.

Nel continuo processo di decostruzione/ricostruzione del territorio emerge, dunque, la necessità del controllo: le barriere di confine influenzano, quindi, la dimensione fisica e simbolica del processo di affermazione di uno Stato sul proprio territorio per l'esercizio della sovranità. La materializzazione dei confini simboleggia il culmine del processo di costruzione dello Stato; quando questa realizzazione prende la forma di una barriera (muro, filo spinato, recinzione, ecc.) si manifesta un processo visibile di demarcazione il quale, ancorché non definito, rappresenta tanto un impegno politico per limitare le migrazioni, quanto una risposta tangibile al timore di una minaccia diffusa rappresentata da quegli individui che, una volta attraversato il confine, sarebbero suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza nazionale all'interno del territorio.

La minaccia, al giorno d'oggi, non è più rappresentata da un esercito militare, ma è più diffusa, anonima, pervasiva e lo dimostrano gli eventi recenti e meno recenti: il pericolo per la società moderna non è più (e non tanto) un esercito numerico facilmente identificabile e la natura asimmetrica della minaccia, il suo carattere non convenzionale rendono il pericolo onnipresente.

Se l'idea di una società aperta equivaleva ad una società libera, oggi, al contrario, evoca l'esperienza terrificante di una popolazione eteronoma, inerme e vulnerabile di fronte a forze incontrollabili<sup>2</sup>. La globalizzazione che trascende i confini e che un tempo garantiva l'integrità territoriale degli Stati e la sicurezza della loro popolazione è responsabile dell'avvento di minacce globali, tanto che qualcuno parla di "società del rischio"<sup>3</sup>; questi timori vengono alimentati dalle evidenti disuguaglianze socio-economiche mondiali, tanto da far percepire i migranti-economici come degli intrusi che minacciano la sopravvivenza degli autoctoni.

Le prime frontiere ad essere controllate con assiduità da parte delle forze armate di un paese europeo sono state quelle dei possedimenti spagnoli sul continente africano di Ceuta e Melilla. Alle porte di queste enclavi si concentra la pressione di migliaia di migranti provenienti dall'Africa sub-sahariana; dopo anni di pattugliamento, il governo spagnolo ha deciso di costruire delle reti metalliche nel 1998, successivamente aumentate di altezza e dotate di filo spinato sulla sommità nel 2005.

Nel 2011 la Grecia realizzò un fossato di circa 120 km al confine della Turchia per impedire ai profughi di varcare i confini; nel 2013 fu la volta della Bulgaria ad innalzare una recinzione di rete metallica lunga 160 km che ha ridotto di circa 7.000 unità gli ingressi nel territorio dello Stato. Il 2015 vede invece l'Ungheria innalzare un muro di 4 metri lungo 175 km finalizzato a ridurre l'ingente quantità di profughi (57.000 solo nel 2014) provenienti dal sud-ovest asiatico. In realtà, queste barriere non sono progettate tanto impedire *tout court* l'ingresso di TCNs e, quindi, ideate come barriere impenetrabili, quanto per selezionare l'ingresso garantendo, al tempo stesso, sicurezza e traffico.

### 1.1 Groviera Europa?

Le fortificazioni innalzate sono adatte a controllare i flussi transnazionali? Sono davvero efficaci? L'efficacia delle barriere sul controllo non è provata e i confini corazzati possono, sì, fungere da deterrente per le migrazioni, ma non li arrestano.

Nel corso degli ultimi anni vi è stata un'imponente espansione dei flussi migratori via mare. Secondo i dati dell' UNHCR<sup>4</sup> negli ultimi 3 anni l'approdo di migranti irregolari sulle coste del mar Mediterraneo è aumentato esponenzialmente passando dai 59.421 del 2003 ad 1.015.078 del 2015. Nei primi cinque mesi del 2016 il numero di persone che hanno raggiunto le Coste europee del Mediterraneo è stato di 190.799, con i mesi di gennaio, febbraio e marzo che hanno superato di gran lunga i dati dello stesso periodo dell'anno precedente. In particolare, sulle coste italiane sono giunte 33.907 migranti. I numeri sono imponenti se confrontati con le rotte migratorie *murarie*: secondo l'agenzia Frontex, i tentativi di ingressi illegali della rotta Est sono stati solo 213. A questi dati vanno poi aggiunti i 3.735 migranti deceduti nelle traversate. Le stime dei richiedenti asilo confermano quanto affermato: nell'UE il numero dei richiedenti asilo è aumentato da 431.090 (2013) a 626.960 (2014), sino a raggiungere 1.321.600 del 2015 di cui 1.255.685 sono *first time applicant*. Dietro allo straordinario flusso di

---

<sup>2</sup> Z. Bauman, *Modernità liquida*, trad. it. a cura di S. Minucci, Roma-Bari, Laterza, 2011.

<sup>3</sup> O. Beck, *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, trad. it. a cura di W. Privitera, Roma, Carocci, 2013.

<sup>4</sup> UNHCR, *Refugees/Migrant Emergency Respons – Mediterranean*, <http://data.unhcr.org/mediterranean>.

richiedenti asilo e di migranti diretti verso l'Europa c'è un complicato insieme di ragioni. La prima è data dalle guerre civili all'interno dello stesso Stato e dalle operazioni internazionali in alcune aree geografiche; la seconda è l'annuncio della Germania di sospendere, di fatto, gli accordi di Dublino III; la terza dovuta ai cambiamenti climatici<sup>5</sup>; la quarta provocata dall'abbattimento del costo delle traversate in mare; la quinta, infine, dalla costruzione delle barriere. I dati sui flussi riportati evidenziano, dunque, una riduzione quantitativa dei migranti che cercano di transitare all'interno dei Paesi fortificati; il flusso, tuttavia, non si arresta: anzitutto dipende dalle motivazioni delle partenze, ossia guerre, carestie, cambiamenti climatici; in secondo luogo, i migranti (ma soprattutto i trafficanti) hanno mostrato di sapersi adattare ai cambiamenti indotti dai muri: i dati qui evidenziati dimostrano chiaramente che i muri sono in grado di ridurre drasticamente il numero dei migranti che cercando di attraversare i confini, ma non ne fermano le ondate, piuttosto le deviano verso i Paesi meno controllati. I flussi non cambiano in relazione alla costruzione ovvero al rafforzamento dei muri, ma in base alla ragione che induce a mettersi in viaggio. Quelle che un tempo erano più battute come la rotta balcanica, a seguito della costruzione dei muri si riducono significativamente a favore delle rotte marine che diventano sempre più consistenti. Attualmente, le isole del Mediterraneo meridionale (le isole greche, ma anche e soprattutto Lampedusa, Pantelleria e le coste italiane in generale<sup>6</sup>) sono diventate le rotte privilegiate dai migranti e si pongono come *trampolini di lancio* per via della loro particolare posizione e del rispettivo ruolo di smistamento dei profughi. L'Italia, in particolare, diventa il Paese maggiormente sottoposto a stress in entrata e in uscita, tanto per la debolezza legislativa in materia di gestione dell'immigrazione, quanto per la deficitaria attuazione delle politiche migratorie. All'uopo, il rapporto "20 anni di migrazioni in Italia", pubblicato dal Ministero dell'Interno, evidenzia come in 25 anni si è passato da 500.000 a 5 milioni di migranti in entrata, trasformandosi da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione.

Appare chiaro, dunque, che la strada da seguire è individuare un corretto bilanciamento tra esigenze umanitarie (alle quali l'Italia non può certo sottrarsi) ed esigenze di sicurezza nazionale, che alimenta la tensione tra diritti fondamentali della persona umana e l'esigenza di rispettare i doveri e i valori di una società radicata in un determinato territorio.

## **2. La (presunta) erosione del concetto tradizionale della cittadinanza.**

Gli incessanti fenomeni migratori degli ultimi anni e la rapidità con cui milioni di persone possono mutare il legame di appartenenza ad uno Stato segnano l'evoluzione di una società in cui le diverse identità si mescolano e si sommano, diventando multiculturali in un mondo in cui la diversità diventa realtà e dove domina il pluralismo derivante dalla convivenza di minoranze etniche, linguistiche e culturali; nell'ambito del

---

<sup>5</sup> L'Internal Displacement Monitoring Agency ha calcolato che oggi le persone hanno il 60% in più di probabilità di dover abbandonare la propria casa di quanto non ne avessero nel 1975; dal 2008 al 2014 oltre 157 milioni di persone sono state costrette a spostarsi per eventi meteorologici estremi. Su questi temi confronta il rapporto *Migrazioni e cambiamento climatico*, a cura di Cespi, Focsiv e WWF Italia, ottobre 2015.

<sup>6</sup> Malta rappresenta, al contrario, una singolare eccezione.

territorio nazionale si trovano a coesistere gruppi con diverse tradizioni geografiche e appartenenti a civiltà diverse.

Il legame tradizionale tra un individuo e uno stato nazionale, alla base del concetto classico della cittadinanza (da cui deriva una serie ben definita di diritti e doveri, di situazioni giuridiche soggettive attive e passive) è messo a dura prova dai continui fenomeni migratori dai Paesi più poveri a quelli più ricchi, dal multiculturalismo, dalla globalizzazione, dalla mondializzazione dei mercati, dall'evoluzione delle relazioni economiche (sempre più controllate da entità sovrastatali), dall'utilizzazione degli stranieri extracomunitari nelle attività lavorative, dalla giurisprudenza di merito che tende sempre più a riconoscere ulteriori spazi ai diritti degli stranieri e dalla tendenziale stabilizzazione di interi nuclei familiari provenienti da Paesi di diverse tradizioni.

Il concetto classico della cittadinanza è svilito da due forti tensioni: da un lato le esigenze volte alla difesa dei valori di una comunità, della sicurezza interna, della laicità, dell'identità nazionale; dall'altro, le spinte al riconoscimento di un complesso di diritti volti ad adeguare il trattamento dello straniero al cittadino. Poiché la coesistenza pacifica di tali gruppi difficilmente può avvenire attraverso l'assimilazione delle tradizioni culturali dei cittadini agli stranieri (e viceversa), si fa avanti la richiesta di garanzia del mantenimento della propria identità culturale e di equiparazione ai cittadini (entro determinati limiti) nel godimento del nucleo fondamentale dei diritti.

Occorre chiedersi se al paradigma della sovranità statale sul territorio sia necessaria una nuova forma giuridica di appartenenza che ne favorisca l'ampliamento e l'estensione, così per aprirsi ad una dimensione più ampia attraverso criteri volontaristici quali la residenza e la scelta consapevole di appartenere ad una comunità statale, condividendone i valori e rispettandone i doveri.

Contemperare l'esigenza di integrazione e protezione sociale degli stranieri e mantenere, allo stesso tempo, il nucleo essenziale dei valori della società nella quale gli stessi intendono vivere pare essere il punto di partenza per garantire la permanenza delle identità particolari (a condizione che queste non pretendano di trasformarsi in un assoluto) e per aprire il varco ad un nuovo confronto sulla cittadinanza che tende ormai ad emanciparsi sempre di più dalla cornice statale.

Autorevole dottrina ha iniziato ad interrogarsi sulla necessità di individuare uno "statuto costituzionale del non cittadino"<sup>7</sup>. Da un lato, la distinzione tra popolo (insieme di individui uniti da un vincolo nazionale identitario e da quello della cittadinanza) e popolazione (insieme degli individui che fanno parte di un determinato ordinamento giuridico territoriale in un preciso momento storico)<sup>8</sup> sfuma innanzi ad una società multiculturale in cui convivono, all'interno dei confini politici territoriali, culture diverse e gruppi sociali dotati di singolarità culturale, religiosa, linguistica, caratterizzati da

---

<sup>7</sup> Cfr., *ex multis*, AA.VV., *Lo statuto costituzionale del non cittadino*, atti del XXIV Convegno annuale dell'Associazione italiana costituzionalisti, Cagliari, 16-17 ottobre 2009, Associazione italiana dei costituzionalisti, Napoli, Jovene, 2010, ma anche E. Grosso (voce) *Straniero (status dello)*, in S. Cassese (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 5787, Id., *Si fa preso a dire "ius soli". Considerazioni sparse sull'acquisto della cittadinanza nel diritto comparato*, in *dir. imm. citt.*, n. 2/2013, p. 13 ss.

<sup>8</sup> B. Caravita, *I diritti politici dei "non cittadini". Rappresentare la cittadinanza: comunità e diritti politici*, in AA.VV., *Lo statuto costituzionale del non cittadino*, cit. p. 5.

differenti razze, linguaggi e tradizioni<sup>9</sup>; dall'altro, il legame giuridico "norma-luogo"<sup>10</sup> e tra "popolo-sovranià"<sup>11</sup> è tanto confermato dalla prospettiva del cittadino nel suo rapporto storico ed originario con lo Stato e comunque permanente<sup>12</sup>, quanto sottoposto a continue sollecitazioni dalla prospettiva del migrante che detiene con lo Stato un rapporto «generalmente temporaneo», ma comunque «acquisito»<sup>13</sup>. La globalizzazione economica e sociale, infatti ha indebolito il concetto di confine nazionale, soprattutto in relazione ai recenti e straordinari sviluppi dell'economia e delle comunicazioni trans-nazionali<sup>14</sup>; sullo sfondo rimane il problema dell'attuale ruolo, dei limiti e dei significati del concetto stesso di cittadinanza, quale vincolo di appartenenza ad una data comunità politica, veicolo tanto di determinati diritti da riconoscere, quanto di doveri da osservare. Secondo alcuni, tale concezione, in via di costante evoluzione, non può tuttavia ritenersi del tutto superata<sup>15</sup>, tant'è che, ad esempio, la cittadinanza dell'UE non si sostituisce, ma completa la cittadinanza dello stato nazionale che, viceversa, diventa parziale. Anzi, v'è di più, perché secondo alcuni nel campo del diritto internazionale la cittadinanza assume dei contorni propri che legittimano la discriminazione, derogabili esclusivamente attraverso lo strumento pattizio o un atto legislativo interno ed unilaterale dello Stato<sup>16</sup>. L'appartenenza ad una entità sovrastatale non fa venir meno il legame tra cittadinanza e sovranità, sebbene ne suggerisca una ridefinizione alla luce del percorso globalizzante e multiculturale che in gran parte proviene dall'aumento esponenziale dei flussi migratori. Tra i numerosi contributi dottrinali che mirano ad una più o meno radicale riconsiderazione del concetto di cittadinanza emergono coloro che ne evidenziano una "dimensione dinamica"<sup>17</sup> che trova il suo fondamento nella progressiva erosione della sovranità statale<sup>18</sup> e nella crisi delle nazionalità, cui si accompagnerebbe il decadimento della cittadinanza, appunto, che a questi strutturalmente si riconnette<sup>19</sup>.

---

<sup>9</sup> S. Weheimer, (voce) *Multicultural*, in *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, VI ed., Oxford, 2000, p. 835.

<sup>10</sup> N. Irti, *Norma e luoghi: problemi di geo-diritto*, Bari-Roma, Laterza, 2006.

<sup>11</sup> B. Caravita, *I diritti politici dei non cittadini*, cit., p. 12.

<sup>12</sup> E.V. Zonca, *Multiculturalismo e protezione sociale dei "non cittadini". Uno studio comparativo della giurisprudenza costituzionale italiana e francese*, in *Rivista telematica del Gruppo di Pisa*, p. 13; cfr. in questo senso, Corte cost., ss.nn. 104/69, 244/74, 62/94.

<sup>13</sup> Corte cost., s.n. 104/69.

<sup>14</sup> G. De Francesco, *Cittadinanza europea e società globale*, in *Instrumenta*, n. 17/2002, p. 538.

<sup>15</sup> T.F. Giupponi, *Stranieri extracomunitari e diritti politici. Problemi costituzionali dell'estensione del diritto di voto in ambito locale*, in *forumcostituzionale.it*.

<sup>16</sup> Così, L. Picchio Forlati, *La lotta contro la discriminazione alla luce del diritto internazionale ed europeo*, in S. Riondato (a cura di), *Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso: diritti fondamentali e tutela penale*, Atti del seminario di studio, Università degli Studi di Padova, 24 marzo 2006, Padova, Cedam, 2006.

<sup>17</sup> C. Amirante, (voce) *Cittadinanza (Teoria generale)*, in *Enc. giur.*, Aggiornamento, XII, 2004, p. 6 ss.

<sup>18</sup> *Ibidem*, p. 5.

<sup>19</sup> P. Stancati, *Lo statuto costituzionale del non cittadino: le libertà civili*, in AA.VV., *Lo statuto costituzionale del non cittadino*, cit., p. 10.

Il termine cittadinanza evoca un universo semantico “complesso e poliforme”<sup>20</sup>: richiama, *in primis*, l’idea di appartenenza ad una *civitas*, i cui membri condividono diritti e doveri; essa è legata al concetto di sovranità, al rapporto tra un soggetto e l’ordine politico e giuridico di cui fa parte. La cittadinanza è, dunque, il rapporto politico fondamentale con le sue aspettative, le sue pretese, i diritti e i doveri, le strategie di inclusione e di esclusione<sup>21</sup>, per delineare il confine tra coloro che sono parte e coloro che non sono parte di quell’ordine<sup>22</sup>. La storia insegna quanto sia astrattamente impossibile fornire un’immutabile essenza del concetto di cittadinanza, poiché la stessa categoria del cittadino è “storicamente condizionata, politicamente dipendente, strutturalmente relativa”<sup>23</sup>; pare essersi avviata un’epoca in cui la sovranità nazionale si è sfilacciata e l’istituto della cittadinanza è stato scomposto e frammentato in vari elementi che vanno oltre i fattori naturali di etnia, di legami di sangue, poiché si fanno strada nuove modalità di appartenenza legate a contenuti non soltanto giuridici, ma anche politico-culturali<sup>24</sup>, dove sono riconosciuti diritti e doveri. Ordinamento interno e giurisprudenza (costituzionale ed ordinaria) sono tra gli indicatori di questo cambiamento; sul primo aspetto, già dottrina recente e meno recente ha messo in luce una serie di disposizioni che estendono alcuni diritti e alcune libertà in capo allo straniero<sup>25</sup>: basti pensare alla clausola di reciprocità<sup>26</sup>, alla garanzia posta dall’art. 2 Cost.;

<sup>20</sup> E. Grosso, *Cittadinanza e territorio. Lo ius soli nel diritto comparato*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015

<sup>21</sup> P. Costa, *Cittadinanza*, Roma-Bari, Laterza, 2005.

<sup>22</sup> A. Morrone, *Le forme della cittadinanza nel terzo millennio*, in *Quad. cost.*, n. 2/2015, p. 306.

<sup>23</sup> V. Mura, *Il cittadino e lo Stato*, Milano, F. Angeli, 2002.

<sup>24</sup> G. Zincone, *Da sudditi a cittadini*, Bologna, Il Mulino, 1992.

<sup>25</sup> Cfr., su questo tema in generale M.C. Locchi, *I diritti degli stranieri*, Roma, Carocci, 2011; *contra* T. Martines, *Diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2013, per cui il nostro ordinamento, mostrerebbe una tendenziale chiusura verso lo straniero.

<sup>26</sup> Sulla quale, però in dottrina c’è disaccordo sul valore. Secondo V. Onida, *Lo statuto costituzionale del non cittadino. Relazione introduttiva*, in AA.VV., *Lo statuto costituzionale del non cittadino, cit.*, bisogna considerare che il legislatore del 1995, riformando il diritto internazionale privato, non ha abrogato l’articolo 16 delle disp. prel. c.c., ritenendo evidentemente che fosse necessario mantenerlo in vigore. *Contra*, P. Barile, *Diritti dell’uomo e libertà fondamentali*, Bologna, Il Mulino, 1994, sostiene che dal momento in cui la clausola di reciprocità non è stata trasferita in Costituzione, essa è tacitamente abrogata e l’art. 10 non può essere considerato un diritto di ritorsione spettante allo Stato contro gli Stati esteri. Sulla stessa scia M. Luciani, *Cittadini e stranieri come titolari di diritti fondamentali. L’esperienza italiana*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1992, per cui la clausola di reciprocità non opererebbe quando ci si riferisce ai diritti fondamentali. Su questo aspetto, peraltro, è intervenuta la Corte costituzionale, s.n. 16/81, che ha chiarito che gli articoli 2, 3, 10, 24 della Costituzione non derogano la clausola di reciprocità perché l’art. 2 si riferisce solamente ai diritti inviolabili specificamente individuabili e riconoscibili nei successivi artt. 13, 15, 21, 24, 27; l’art. 3 non esclude trattamenti differenziati, ma li sottopone ad una valutazione di ragionevolezza; l’art. 10 impone solo l’adeguamento delle norme riguardanti la condizione giuridica dello straniero alle norme internazionali, legittimando, di fatto, le limitazioni che non contrastano con altre norme di diritto internazionale; infine, l’art. 24 si riferisce solo alla tutela giurisdizionale dei diritti già posseduti e riconosciuti.

ancora, ai diritti politici<sup>27</sup>, alle libertà civili<sup>28</sup>, ai diritti sociali<sup>29</sup>, al diritto di difesa nei processi garantito attraverso la traduzione e l'interpretazione dalla lingua di origine all'italiano (e viceversa)<sup>30</sup>, ovvero all'affermazione, dall'esterno, dei principi di eguaglianza e non discriminazione contenuti negli strumenti pattizi<sup>31</sup>. Sul secondo aspetto, la direzione della giurisprudenza – sebbene all'inizio fosse orientata su un'apertura moderata nell'allargare il nucleo di quei diritti a cui va garantita una forma di salvaguardia peculiare perché riferibili alla persona<sup>32</sup> – ha rispettato l'identità culturale e la dignità di quelle persone straniere, ma soggette all'ordinamento interno, riconoscendo tanto alcuni diritti fondamentali della persona<sup>33</sup> e di prestazione sociale<sup>34</sup> – subordinati al

---

<sup>27</sup> B. Caravita, *I diritti politici dei "non cittadini"*, cit., ma sul punto cfr. anche F. Lanchester, (voce) *Voto (diritto di)*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, Giuffrè, 1993, p. 1107 ss. e A. Ruggeri, *I diritti dei non cittadini tra modello costituzionale e politiche nazionali*, in *Consulta on-line*, n. 1/2015, p. 143 ss.

<sup>28</sup> P. Stancati, *Lo statuto costituzionale del non cittadino: le libertà civili*, cit.

<sup>29</sup> B. Pezzini, *Lo statuto costituzionale del non cittadino: i diritti sociali*, in AA.VV., *Lo statuto costituzionale del non cittadino*, cit.

<sup>30</sup> Su cui, cfr. E. Longo, *Il diritto all'assistenza linguistica nel processo penale. Profili di diritto costituzionale europeo*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2015.

<sup>31</sup> Su cui, cfr. S. Cantoni, *La tutela internazionale del principio di uguaglianza e non discriminazione nel processo di integrazione dello straniero*, in *La comunità internazionale*, n. 4/2014, p. 537 ss.

<sup>32</sup> Cfr. Corte cost., s.n. 109/71, per cui «non tutti i diritti garantiti in Costituzione sono, perciò solo, dotati di carattere dell'inviolabilità».

<sup>33</sup> Il diritto alla salute, ad esempio, riconducibile, secondo Corte cost., ss.nn. 252/11 e 432/05 e inteso dalla Corte come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela che possano pregiudicare l'attuazione del diritto. In particolare, la Corte cost., s.n. 172/13 ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale della normativa che esclude la concessione dell'assegno di cura agli stranieri regolarmente residenti nella Provincia autonoma di Trento.

<sup>34</sup> Come il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per inabilità dello straniero (Corte cost., s.n. 306/2008); l'accesso degli stranieri immigrati all'edilizia residenziale pubblica e ai benefici della prima casa (Corte cost., s.n. 300/05); il diritto degli stranieri ad ottenere l'iscrizione nei registri invalidi disoccupati (Corte cost., s.n. 454/98); il riconoscimento della pensione di invalidità civile per i sordi (Corte cost., ss. nn. 22/15 e 230/15) o della concessione dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità (Corte cost., s.n. 40/13). O ancora si può annoverare, tra la spinta ad un equiparazione tra cittadino e straniero, la sentenza della Corte cost., n. 309/2013 in cui è stato dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 3, comma 1 Cost., l'art. 15, comma 1, lett. b) della legge della Provincia autonoma di Trento e Bolzano nella parte in cui esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nello Stato italiano dalla possibilità di prestare servizio sociale volontario, ovvero subordina il riconoscimento del contributo minimo di assistenza ai nuclei familiari al possesso del requisito della residenza nella Regione Trentino-Alto-Adige da almeno cinque anni (Corte cost., s.n. 133/13), così come l'accesso al "fondo per la non autosufficienza" istituito dalla Regione Calabria con l.r. n. 44/11, ai soli soggetti che, oltre a risiedere in Calabria, siano in possesso di regolare carta di soggiorno; o ancora, il diritto alla vita (Corte cost. s.n. 54/79), il diritto di difesa (Corte cost., ss.nn. 198/00, 219/95, ord. n. 492/91), il diritto

requisito della residenza ovvero del rilascio della carta di soggiorno, ovvero legalmente soggiornanti – quanto le tradizioni culturali e religiose il cui esercizio e professione sarebbe reato nel territorio italiano, fornendo una interpretazione *comprendente* dei principi costituzionali fondamentali.

Ne è derivata, quindi, una nuova concezione della cittadinanza, in parte non avversa al multiculturalismo, ma intesa come fondamentale strumento di inclusione e di integrazione; non solo nel senso dell'estensione dei diritti politici dagli angusti ambiti della nazione a favore della popolazione, nell'accezione larga di comunità politica che riconosce la pari dignità sovrana di tutti i cittadini<sup>35</sup>, ma anche nel riconoscimento effettivo di diritti fondamentali; in particolare i diritti sociali di prestazione, quale presupposto necessario e indispensabile per l'effettivo godimento, anche da parte dei TCNs, dei diritti fondamentali, civili e politici dell'individuo<sup>36</sup>.

### 3. Verso una *cittadinanza ideale "oltre" lo Stato?*

I cambiamenti geopolitici, il multiculturalismo, l'abbattimento (anche solo virtuale) delle barriere fisiche e, dunque, la globalizzazione culturale, sociale, economica spingono ad enucleare tratti e caratteristiche di una nuova forma di *cittadinanza ideale "oltre" lo Stato* fondata su assiomi diversi, orizzontale per così dire, e non più su un rapporto verticistico con lo Stato sovrano di appartenenza?

Chi scrive non è convinto che i tempi siano maturi per percorrere una strada costellata più da tornanti che da rettilinei per una serie di ragioni. Intanto una questione di metodo: come già rilevato da autorevole dottrina, oggi si fa coincidere parte del contenuto della cittadinanza con i diritti, dimenticandosi dell'implicazione dei doveri nel discorso sulla cittadinanza, solo apparentemente confinati in un "empireo morale"<sup>37</sup> sganciato delle loro implicazioni giuridiche della loro affermazione oltre i confini della cittadinanza in senso giuridico<sup>38</sup>: in particolare per quanto attiene ai doveri di solidarietà, in ciascuna delle sue plurime forme espressive, di contribuzione alle esigenze dell'erario, ma anche per doveri tradizionalmente considerati tipici del cittadino come la difesa della patria o la fedeltà alla Repubblica che non si sottraggono ad un bilanciamento adeguato tra i valori costituzionali, così come pare anche riconoscersi dalla giurisprudenza costituzionale<sup>39</sup>. I doveri costituzionali andrebbero quindi legati all'idea di cittadinanza

---

di manifestare liberamente il proprio pensiero (Corte cost., s.n. 11/68), il diritto di contrarre matrimonio e di professare liberamente la propria fede religiosa (Corte cost., ss.nn. 245/11, 346/02, 195/93), il diritto di associazione anche nella relativa dimensione negativa (Corte cost., s.n. 252/01). Per una rassegna, cfr. A. Natale, *Il giudice e lo straniero. I diritti fondamentali presi sul serio*, in *dir. imm. cit.*, n. 2/2015, p. 15 ss.

<sup>35</sup> A. Barbera, (voce) *Popolo*, in *Diz. dir. pubbl.*, vol. V, Milano, Giuffrè, 2006, p. 4375.

<sup>36</sup> A. Morrone, *Le forme della cittadinanza del terzo millennio*, cit., p. 310.

<sup>37</sup> G. Lombardi, *I doveri costituzionali, alcune osservazioni*, in R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso, J. Luther (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, Torino, Giappichelli, 2007.

<sup>38</sup> E. Grosso, *I doveri costituzionali*, in AA.VV., *Lo statuto costituzionale del non cittadino*, cit., p. 2.

<sup>39</sup> Così A. Ruggeri, *I diritti dei non cittadini tra modello costituzionale e politiche nazionali*, cit., p. 148 ss.

globale (o ideale), come patrimonio di una nuova idea di comunità che travalica i confini dello Stato nazionale; tutto ciò è quanto di meglio non possa aspirarsi nelle intenzioni, alla luce della scelta dello straniero di legarsi con un unico filo ad una duplice entità statale: quella di origine e quella di residenza. La cittadinanza reale mette però in mostra una società ancora profondamente divisa nel riconoscimento dei valori sia in entrata che in uscita: basta guardare all'asimmetrica concezione del valore della dignità della persona che per alcuni ha un peso ben diverso e ben minore rispetto alla tradizione culturale di altri; basta guardare all'aumento dei reati culturalmente orientati, la maggior parte fatti salvi per mezzo dell'interpretazione *in bonam partem* della legge penale; basta pensare che ancora oggi lo straniero è percepito come un *altro*, come *diverso*, estraneo al gruppo perché non ne condivide i "marcatori di appartenenza"<sup>40</sup>, come la religione, la lingua; o ancora, in relazione al dovere di difesa della patria, basta interrogarsi sul comportamento dello straniero in caso di attacco proveniente dal proprio Paese di origine e quindi sulla distanza che ancora sussiste tra patria e non cittadino<sup>41</sup>; o, infine, per quel che concerne in rapporti di lavoro, i cittadini di origine straniera e gli immigrati sono trattati come "pariah"<sup>42</sup>, cioè come membri sottoclasse che possono essere impunemente discriminati e sfruttati e a cui vengono negati i diritti, la dignità e la possibilità del pieno sviluppo della loro personalità<sup>43</sup>.

Peraltro, la storia dello straniero è fatta di esclusione, proprio perché il *diverso* è stato da sempre percepito come un sovversivo. E non sorprende che a creare maggiore timore, anche in autorevoli studiosi più risalenti<sup>44</sup>, fosse lo straniero che *viene per restare* perché destabilizza la società che lo accoglie. Peraltro, non si discosta molto dalla realtà il giudizio di una sensibile dottrina che ha opportunamente titolato una sua approfondita analisi "purché se ne vadano"<sup>45</sup>, volendo evidenziare come la legislazione interna abbia escluso più che accolto quanti si sono a noi rivolti allo scopo di avere condizioni di vita dignitosa.

Se sul versante dei diritti queste contraddizioni sono poco percepibili perché si guarda al significato astratto della persona, mentre la realtà delle cose è ben diversa ed è lì che emergono tensioni, contrapposizioni, asimmetrie, una sorta di "ambivalenza culturale"<sup>46</sup> dello straniero che influisce negativamente su quest'ultimo. Lo mette in luce il dibattito interno sull'opportunità o meno di procedere ad una revisione della l. n. 91/1992 che non ha portato alcun risultato tangibile in termini legislativi<sup>47</sup>.

---

<sup>40</sup> M.C. Locchi, *I diritti degli stranieri*, cit., p. 19.

<sup>41</sup> Così M. Luciani, *Intervento*, in AA.VV., *Lo statuto costituzionale del non cittadino*, cit., p. 422.

<sup>42</sup> O. Fiss, *The immigrant as pariah*, in *Boston review*, n. 5/1998.

<sup>43</sup> F. Belvisi, *Società multiculturale, persona e Costituzione: l'immigrato come pariah*, in *Dir. imm. citt.*, 2010, p. 91.

<sup>44</sup> G. Simmel, *Excursus sullo straniero*, in E. Pozzi (a cura di), *Lo straniero interno*, Firenze, Ponte delle Grazie, 1993.

<sup>45</sup> A. Pugiotto, *Purché se ne vadano. La tutela giurisdizionale (assente o carente) nei meccanismi di allontanamento dello straniero*, in AA.VV., *Lo statuto costituzionale del non cittadino*, cit.

<sup>46</sup> M.C. Locchi, *I diritti degli stranieri*, cit., p. 20.

<sup>47</sup> Per una rassegna delle proposte e del dibattito, cfr. P. Morozzo Della Rocca, *La cittadinanza delle seconde generazioni. Disciplina attuale ed esigenze di riforma*, in *Gli stranieri*, n. 1/2010, p. 9 ss.; M. Veneziani, *Comunitari o liberal. La prossima alternativa?*, Roma-Bari, Laterza, 1999; M. Rivelli, *Sinistra e destra. L'identità smarrita*, Roma-Bari, Laterza, 2007; M.

Non si perviene a conclusioni difformi nemmeno volgendo lo sguardo ai processi di integrazione politica europea e sul versante della *global polity*. Nel primo caso, infatti, siamo ancora lontani dalla “europeizzazione dei diritti di cittadinanza”<sup>48</sup>. La cittadinanza europea, non solo non coincide con la tradizionale cittadinanza nazionale, ma si differenzia anche dalle forme di cittadinanza federale e plurinazionali. Nel primo caso lo status federale prevale su quello interno, riassumendolo in sé; diversamente, la cittadinanza dell’UE dipende ontologicamente dalla cittadinanza nazionale, dalla quale non può perdere il continuo contatto, pena l’inesistenza. La cittadinanza plurinazionale, invece, per quanto si avvicini alla forma sovrastatale europea, nell’intento di difendere l’ “unità nella diversità”<sup>49</sup>, differisce da quest’ultima per il suo carattere marcatamente post-colonialistico<sup>50</sup>. Ciò che manca alla connotazione *pleno iure* della cittadinanza europea è, in definitiva, l’assenza di una dimensione politica europea (e lo si denota nella difformità della politica estera, uno dei pilastri sintomatici sulla quale misurare l’uniformità di azione esterna) e la mancanza di uno stato costituzionale europeo che genera profonde asimmetrie istituzionali, quali quelle che possono rinvenirsi nella dialettica tra l’unificazione europea dei mercati e della libera circolazione di capitali, merci e persone e la profonda diversità esistente nelle politiche sociali, lasciate alla valutazione discrezionale degli Stati, anche alla luce del diverso sviluppo economico e delle esigenze di equilibrio dei bilanci che rende i diritti fondamentali “finanziariamente condizionati”<sup>51</sup>. Emerge un’identità decentrata, perché risultante dalla relazione di diversi nuclei nazionali e ideologici. Il punto di forza, ma anche l’intrinseca debolezza, è ravvisabile nella costituzione eminentemente relazionale del globale che, se riconosciuta nella sua essenza, può dar luogo ad un reale senso di appartenenza soggettivamente esperito dalle diverse popolazioni<sup>52</sup>. Al contrario, una mancata comprensione in termini relazionali del suo statuto ontologico ne rende evanescente e impercettibile la portata identitaria, al punto da disgregarla nella molteplicità delle sue componenti, così da comprometterne l’esistenza stessa.

Nel secondo caso, invece, chi parla di “istituzioni della globalizzazione”<sup>53</sup>, si riferisce a prodromi molto stilizzati di un futuribile governo globale, rappresentando, piuttosto, organi che pretendono di esercitare in ambienti materiali determinati e, quindi, non in via generale, attività di regolazione di interessi settoriali anche se con effetti transnazionali o globali. Le figure selettive rilevanti sono quelle del consumatore e dell’utente (ancorché si legano con alcuni diritti fondamentali, ma non tutti), ma non a

---

Giovannetti e N. Zorzella, *Da nativi stranieri a cittadini italiani. L’art 33 del d.l. 69/2013: tra apertura e occasione mancata*, in *Dir. imm. citt.*, n. 3/2013.

<sup>48</sup> P. Habermas, *La cittadinanza come tema di una dottrina europea della cittadinanza*, in *Riv. dir. cost.*, 1997, p. 35.

<sup>49</sup> M. Cartabia e J.H.H. Weiler, *L’Italia in Europa: profili istituzionali e costituzionali*, Bologna, Il Mulino, 2000.

<sup>50</sup> S. Nanetti, *La cittadinanza europea come appartenenza: verso quale modello?*, Relazione alla Prima Conferenza Nazionale dei dottorandi in Scienze Sociali, Padova, 23-25 luglio 2016, in corso di pubblicazione.

<sup>51</sup> L. Califano, *Relazione di sintesi al XVIII Convegno dell’AIC: in tema di crisi economica e diritti fondamentali*, in *Rivista AIC*, n. 4/2013; C. Salazar, *Crisi economica e diritti fondamentali. Relazione al XVIII Convegno dell’AIC*, in *Rivista AIC*, n. 4/2013.

<sup>52</sup> S. Nanetti, *La cittadinanza europea come appartenenza: verso quale modello?*, cit.

<sup>53</sup> S. Cassese, *Chi governa il mondo?*, Bologna, Il Mulino, 2013.

quella di un cittadino che, insieme e nel confronto con altri cittadini eguali, può partecipare alle decisioni della sua vita concreta, essere titolare (almeno) dei diritti fondamentali riconosciuti alla persona in quanto tale, sottostare ad una serie di doveri, riconoscere e *tollerare* le diversità che sono e saranno l'aspetto principale di una società multiculturale ed eterogenea. Proprio le difficoltà collegate alla configurazione di una costituzione di un governo globale spingono a riflettere, ancora una volta, sul *proprium* del concetto di cittadinanza, che presuppone necessariamente una comunità politica organizzata, fondata su valori comuni che istituzioni democraticamente elette da tutti i cittadini contribuiscono a riconoscere e garantire<sup>54</sup>.

L'idea della cittadinanza globale, di una *cittadinanza ideale "oltre" lo stato* continua ad essere un'idea di cittadinanza parziale che come tale non può trovare accoglimento in un contesto dove riconoscimento dei diritti e rispetto dei valori sono inscindibili da una prospettiva, ma faticano a legarsi tra loro, se non nelle disposizioni costituzionali dei singoli Stati o nelle Dichiarazioni universali sui diritti dell'uomo<sup>55</sup>. Questa deve essere una spinta interiore e una consapevolezza di essere coinvolti in una solidarietà esistenziale, moralmente dovuta al prossimo preteso dalla Costituzione come "dovere inderogabile"<sup>56</sup> e non una sorta di "contratto per adesione"<sup>57</sup> tra lo straniero e lo Stato che si articola per crediti e vincola meramente le parti. L'integrazione tra *autoctoni* e *neoctoni* passa anzitutto attraverso l'identificazione di un contenitore di valori e principi, dai quali non può prescindere per la salvaguardia e la tutela della persona umana, ma che, ad oggi, ancora è difficilmente accettato e condiviso universalmente alla luce di quanto evidenziato ben potranno rappresentare il volano per uno sviluppo maggiormente armonioso della società, ma difficilmente e da soli, potranno rappresentare l'unica base legittimante di una società globale consapevole in pieno di appartenere ad un tutto<sup>58</sup> infinitamente più esteso del territorio in cui è nato o ha deciso di vivere. *La cittadinanza ideale "oltre" lo stato* chiede, per essere realizzata pienamente nella sua portata sociale e politica, un modello di appartenenza distintivo. Il sentimento di appartenenza, per non disperdersi nei nazionalismi o nei mondialismi, dovrebbe assumere quei tratti relazionali che caratterizzano la struttura istituzionale e identitaria del globale, riportando al centro della sua cognizione la capacità creativa di restituire tutto come nuovo, attraverso lo scambio tra le diversità che la compongono<sup>59</sup>.

---

<sup>54</sup> A. Morrone, *Le forme della cittadinanza del terzo millennio*, cit., p. 320.

<sup>55</sup> Su cui, cfr. G. Caggiano, *La tutela dei diritti degli stranieri nel sistema della Convenzione europea dei diritti umani*, in *Gli stranieri*, n. 2/2010, p. 7 ss.

<sup>56</sup> F. Belvisi, *Società multiculturale, persona e Costituzione*, cit., p. 2; per una riflessione sull'art. 2 Cost., cfr. A. Barbera, *Commento all'art. 2 Cost.*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Roma-Bologna, Zanichelli, 1975, p. 50 ss.

<sup>57</sup> N. Zorzella, *L'accordo di integrazione: ultimo colpo di coda di un governo cattivo*, in *Dem. imm. cit.*, n. 4/2011, p. 63.

<sup>58</sup> R. Brague, *Il futuro dell'Occidente. Nel modello romano la salvezza dell'Europa*, Rusconi, Milano, 1998, p. 14.

<sup>59</sup> A. Morrone, *Le forme della cittadinanza del terzo millennio*, cit., p. 323.

## Bibliografia

AA.VV., *Lo statuto costituzionale del non cittadino*, atti del XXIV Convegno annuale dell'Associazione italiana costituzionalisti, Cagliari, 16-17 ottobre 2009, Associazione italiana dei costituzionalisti, Napoli, Jovene, 2010.

C. Amirante, (voce) *Cittadinanza (Teoria generale)*, in *Enc. giur.*, Aggiornamento, XII, 2004.

A. Barbera, *Commento all'art. 2 Cost.*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Roma-Bologna, Zanichelli, 1975.

A. Barbera, (voce) *Popolo*, in *Diz. dir. pubbl.*, vol. V, Milano, Giuffrè, 2006.

R. Brague, *Il futuro dell'Occidente. Nel modello romano la salvezza dell'Europa*, Rusconi, Milano, 1998.

F. Belvisi, *Società multiculturale, persona e Costituzione: l'immigrato come pariah*, in *Dir. imm. citt.*, 2010.

Z. Bauman, *Modernità liquida*, trad. it. a cura di S. Minucci, Roma-Bari, Laterza, 2011.

O. Beck, *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, trad. it. a cura di W. Privitera, Roma, Carocci, 2013.

G. Caggiano, *La tutela dei diritti degli stranieri nel sistema della Convenzione europea dei diritti umani*, in *Gli stranieri*, n. 2/2010.

L. Califano, *Relazione di sintesi al XVIII Convegno dell'AIC: in tema di crisi economica e diritti fondamentali*, in *Rivista AIC*, n. 4/2013.

S. Cantoni, *La tutela internazionale del principio di uguaglianza e non discriminazione nel processo di integrazione dello straniero*, in *La comunità internazionale*, n. 4/2014.

B. Caravita, *I diritti politici dei "non cittadini". Rappresentare la cittadinanza: comunità e diritti politici*, in AA.VV., *Lo statuto costituzionale del non cittadino*, atti del XXIV Convegno annuale dell'Associazione italiana costituzionalisti, Cagliari, 16-17 ottobre 2009, Associazione italiana dei costituzionalisti, Napoli, Jovene, 2010.

M. Cartabia e J.H.H. Weiler, *L'Italia in Europa: profili istituzionali e costituzionali*, Bologna, Il Mulino, 2000.

S. Cassese, *Chi governa il mondo?*, Bologna, Il Mulino, 2013.

P. Costa, *Cittadinanza*, Roma-Bari, Laterza, 2005.

G. De Francesco, *Cittadinanza europea e società globale*, in *Instrumenta*, n. 17/2002.

O. Fiss, *The immigrant as pariah*, in *Boston review*, n. 5/1998.

Luca Di Majo, *La Repubblica delle migrazioni: valori da custodire VS diritti da riconoscere...*

M. Giovannetti e N. Zorzella, *Da nativi stranieri a cittadini italiani. L'art 33 del d.l. 69/2013: tra apertura e occasione mancata*, in *Dir. imm. citt.*, n. 3/2013.

T.F. Giupponi, *Stranieri extracomunitari e diritti politici. Problemi costituzionali dell'estensione del diritto di voto in ambito locale*, in *forumcostituzionale.it*.

E. Grosso (voce) *Straniero (status dello)*, in S. Cassese (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, Giuffrè, 2006.

E. Grosso, *Si fa preso a dire "ius soli". Considerazioni sparse sull'acquisto della cittadinanza nel diritto comparato*, in *dir. imm. citt.*, n. 2/2013.

N. Irti, *Norma e luoghi: problemi di geo-diritto*, Bari-Roma, Laterza, 2006.

F. Lanchester, (voce) *Voto (diritto di)*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, Giuffrè, 1993.

M.C. Locchi, *I diritti degli stranieri*, Roma, Carocci, 2011.

G. Lombardi, *I doveri costituzionali, alcune osservazioni*, in R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso, J. Luther (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, Torino, Giappichelli, 2007.

E. Longo, *Il diritto all'assistenza linguistica nel processo penale. Profili di diritto costituzionale europeo*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2015.

M. Luciani, *Cittadini e stranieri come titolari di diritti fondamentali. L'esperienza italiana*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1992.

T. Martines, *Diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2013.

P. Morozzo Della Rocca, *La cittadinanza delle seconde generazioni. Disciplina attuale ed esigenze di riforma*, in *Gli stranieri*, n. 1/2010.

A. Morrone, *Le forme della cittadinanza nel terzo millennio*, in *Quad. cost.*, n. 2/2015.

V. Mura, *Il cittadino e lo Stato*, Milano, F. Angeli, 2002.

S. Nanetti, *La cittadinanza europea come appartenenza: verso quale modello?*, Relazione alla Prima Conferenza Nazionale dei dottorandi in Scienze Sociali, Padova, 23-25 luglio 2016, in corso di pubblicazione.

A. Natale, *Il giudice e lo straniero. I diritti fondamentali presi sul serio*, in *dir. imm. citt.*, n. 2/2015.

V. Onida, *Lo statuto costituzionale del non cittadino. Relazione introduttiva*, in AA.VV., *Lo statuto costituzionale del non cittadino*, atti del XXIV Convegno annuale dell'Associazione italiana costituzionalisti, Cagliari, 16-17 ottobre 2009, Associazione italiana dei costituzionalisti, Napoli, Jovene, 2010.

B. Pezzini, *Lo statuto costituzionale del non cittadino: i diritti sociali*, in AA.VV., *Lo statuto costituzionale del non cittadino*, atti del XXIV Convegno annuale dell'Associazione italiana costituzionalisti, Cagliari, 16-17 ottobre 2009, Associazione italiana dei costituzionalisti, Napoli, Jovene, 2010.

L. Picchio Forlati, *La lotta contro la discriminazione alla luce del diritto internazionale ed europeo*, in S. Riondato (a cura di), *Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso: diritti fondamentali e tutela penale*, Atti del seminario di studio, Università degli Studi di Padova, 24 marzo 2006, Padova, Cedam, 2006.

A. Pugiotto, *Purché se ne vadano. La tutela giurisdizionale (assente o carente) nei meccanismi di allontanamento dello straniero*, in AA.VV., *Lo statuto costituzionale del non cittadino*, atti del XXIV Convegno annuale dell'Associazione italiana costituzionalisti, Cagliari, 16-17 ottobre 2009, Associazione italiana dei costituzionalisti, Napoli, Jovene, 2010.

M. Rivelli, *Sinistra e destra. L'identità smarrita*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

A. Ruggeri, *I diritti dei non cittadini tra modello costituzionale e politiche nazionali*, in *Consulta on-line*, n. 1/2015.

C. Salazar, *Crisi economica e diritti fondamentali. Relazione al XVIII Convegno dell'AIC*, in *Rivista AIC*, n. 4/2013.

G. Simmel, *Excursus sullo straniero*, in E. Pozzi (a cura di), *Lo straniero interno*, Firenze, Ponte delle Grazie, 1993.

P. Stancati, *Lo statuto costituzionale del non cittadino: le libertà civili*, in AA.VV., *Lo statuto costituzionale del non cittadino*, atti del XXIV Convegno annuale dell'Associazione italiana costituzionalisti, Cagliari, 16-17 ottobre 2009, Associazione italiana dei costituzionalisti, Napoli, Jovene, 2010.

S. Weheimer, (voce) *Multicultural*, in *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, VI ed., Oxford, 2000.

M. Veneziani, *Comunitari o liberal. La prossima alternativa?*, Roma-Bari, Laterza, 1999.

G. Zincone, *Da sudditi a cittadini*, Bologna, Il Mulino, 1992.

E.V. Zonca, *Multiculturalismo e protezione sociale dei "non cittadini". Uno studio comparativo della giurisprudenza costituzionale italiana e francese*, in *Rivista telematica del Gruppo di Pisa*.

N. Zorzella, *L'accordo di integrazione: ultimo colpo di coda di un governo cattivo*, in *Dem. imm. citt.*, n. 4/2011.

# Cultura giuridica e diritto vivente

---

## Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Lanfranco Ferroni

Co-direttori: Giuseppe Giliberti, Luigi Mari, Lucio Monaco.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

## Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Andrea Azzaro, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Maria Grazia Coppetta, Francesco Paolo Casavola, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Realino Marra, Guido Maggioni, Paolo Morozzo Della Rocca, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Eduardo Rozo Acuña, Elisabetta Righini, Thomas Tassani, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

## Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

[redazioneculturagiuridica@uniurb.it](mailto:redazioneculturagiuridica@uniurb.it)

## Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Enrico Moroni, Massimo Rubechi.

## Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Alberto Clini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Alberto Fabbri, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Iliara Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

---

*Cultura giuridica e diritto vivente* è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

---